

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

Provincia di Asti

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI SOCIO – ECONOMICA E DI AGEVOLAZIONI DELLA RIPRESA.

INDICE

- ART.1 Oggetto del regolamento
- ART.2 Occupazione suolo pubblico con dehors
- ART.3 Occupazione suolo pubblico area mercatale
- ART.4 Tari _ scadenze 2020
- ART.5 Tari _ riduzioni tariffarie utenze non domestiche
- ART.6 Attività di verifica e di controllo sulle entrate tribute.
- ART.7 Agevolazioni Imu _ differimento termini di pagamento

ART.1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di recepire e stabilire una serie di misure a favore dei contribuenti in questa fase di difficoltà causata dall'emergenza Covid-19.

ART. 2 Occupazione suolo pubblico con dehors

In deroga a quanto disposto dal Regolamento COSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12 luglio 2013 e ai sensi dell'art.181 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020:

- ,i gestori delle attività di somministrazione, potranno usufruire sino al 31 ottobre 2020, in via eccezionale di una procedura semplificata per l'occupazione di suolo pubblico (ex novo e/o ampliamento);
- la domanda semplificata deve essere effettuata con la presentazione del modulo predisposto dall'Ufficio, corredato dalla planimetria recante il rilievo dello stato dei luoghi e l'individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati e copia del documento di identità. La domanda di concessione e il provvedimento finale sono esenti da imposta di bollo, in via straordinaria e temporanea;
- le imprese di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che presentano la domanda di cui sopra, sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo ai dehors a servizio delle rispettive attività dal 1 maggio al 31 ottobre 2020;
- l'occupazione con dehors deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.

ART.3 Occupazione suolo pubblico area mercatale

In deroga a quanto disposto dal Regolamento COSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12 luglio 2013, in via straordinaria, il canone dovuto dai titolari di posteggio fisso DI GENERI NON ALIMENTARI presso il locale mercato settimanale del martedì per l'anno 2020 sarà rideterminato dall'Ufficio Tributi sottraendo il periodo di sospensione legato all'emergenza Covid.

I contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'importo dovuto per l'anno 2020 possono procedere a richiesta di rimborso, mentre per i contribuenti che non hanno ancora proceduto al pagamento totale o parziale, l'Ufficio procederà ad inviare gli importi corretti.

Gli importi ancora dovuti per l'anno 2020 dovranno essere versati in un'unica rata con scadenza il 31/10/2020.

Non è dovuto la tassa giornaliera Tari per il periodo di esenzione Cosap di cui sopra.

ART.4 Tari _ scadenze 2020

In deroga a quanto disposto dall'art. 12 comma 3 dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9 luglio 2014 e s.m.i., solo per l'anno 2020, la tassa è liquidata in 3 rate comprensive del tributo provinciale, avente le seguenti scadenze 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre con possibilità di pagare in un'unica rata entro il 30 settembre.

ART.5 Tari riduzioni tariffarie utenze non domestiche

Per l'annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per le categorie di utenze che a causa dell'emergenza Covid-19 sono state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che comunque abbiano subito e/o stanno subendo una contrazione nelle attività e nei consumi.

- . Al fine dunque di sostenere il tessuto economico del territorio le riduzioni sono così fissate:
- riduzione del 50%, della TARI 2020, parte variabile e fissa, a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:
 - 04. Esposizioni, autosaloni e deposito automezzi
 - 05. Alberghi con ristorante
 - 06. Alberghi senza ristorante
 - 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
 - 17. Bar, caffè, pasticceria
 - 21. Discoteche, night club
 - 12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere ed estetiste
- riduzione del 40%, della TARI 2020, parte variabile e fissa, a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:
 - 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 02. Campeggi, distributori carburanti
 - 12. Attività artigianali tipo botteghe (ad esclusione di parrucchiere ed estetiste)
 - 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 20. Fiori e piante

- riduzione del 30%, della TARI 2020, parte variabile e fissa, a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:
 - 14. Attività industriali con capannoni di produzione
 - 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 20. Ortofrutta, pescherie
- riduzione del 15 %, della TARI 2020, parte variabile e fissa, a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:
 - 08. Uffici, agenzie (Categoria modificata da D.L. n.124/2019 art.58 quinquies)
 - 09. Banche, istituti di credito e studi professionali(Categoria modificata da D.L. n.124/2019 art.58 quinquies)
- riduzione del 10 %, della TARI 2020, parte variabile e fissa, a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie:
 - 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Le riduzioni sono applicate alle utenze delle categorie di cui sopra per tutto il periodo 01/01/2020-31/12/2020.

Sono invece esclusi dalle riduzioni tariffarie per l'anno 2020 le case di riposo e cura, le caserme e ogni altro tipo di convivenza.

ART.6 Attività di verifica e di controllo sulle entrate tribute (Tari, Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e Cosap)

In deroga a quanto disposto dall'art. 7 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, dagli artt. 31 e 33 dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9 luglio 2014 e s.m.i., dall'art. 31 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 21/04/1995.

Non saranno applicate sanzioni e interessi per il pagamento tardivo di rate con scadenza nel 2020 a condizione che esso avvenga entro il 31/01/2021.

ART.7 – AGEVOLAZIONI IMU – DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

Nell'insieme delle norme che in ambito tributario hanno risentito della diffusione dell'epidemia, non è apparsa, come un po' ci si aspettava, la maxi-proroga dell'acconto Imu, che resta quindi fissato – fatta eccezione per gli immobili del settore turistico, del tutto esentati dal versamento – alla data canonica del 16 giugno, entro la quale andrà pagato il 50% dell'imposta dovuta sul 2020 per le abitazioni principali di lusso e in generale per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali

A tal riguardo, l'unico spostamento "significativo" è stato quello adottato dal Decreto Rilancio, che ha uniformato al 31 luglio 2020 il termine entro il quale i Comuni dovranno provvedere all'approvazione degli atti deliberativi.

La normativa nazionale ha previsto che il 2020 sarà ufficialmente il primo anno senza Tasi, abrogata dalla Legge di Bilancio 2020. Un'abrogazione di fatto, però, solo formale, visto che tra Imu e Tasi è stata effettuata una fusione che ha portato sì alla cancellazione (sulla carta) della seconda, ma generando al contempo l'aggravio della prima. Se insomma fino al 2019 abbiamo avuto la coesistenza di due imposte, Imu e Tasi, la cui somma, se applicate entrambe, non avrebbe potuto oltrepassare l'aliquota massima raggiungibile dall'Imu pari al 10,6 per mille, viceversa dal 2020, pur restando in vigore la sola Imu, il risultato concreto è stato quello di ritrovarsi con un'imposta che in alcuni casi potrebbe arrivare comunque a toccare quota 11,4 per mille. Il Comune di Montegrosso d'Asti non attiverà nessun aumento rispetto all'anno precedente. La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che "per gli immobili diversi dall'abitazione principale (...) l'aliquota di base è pari allo 8,6 per mille e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento". La grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato, in molti contribuenti, la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Non saranno dunque applicate sanzioni e interessi per il pagamento tardivo di rate con scadenza nel 2020 a condizione che esso avvenga entro il 31/01/2021.